

Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati dell' 8 giugno 2019

Indice sommario:

CAPITOLO I Disposizioni preliminari (art. 1)

Sezione I Regolamento assembleare

CAPITOLO II Costituzione dell'Assemblea (artt. da 2 a 8)

CAPITOLO III Discussione (artt. da 9 a 16)

Sezione II Disposizioni comuni

CAPITOLO IV Votazioni (artt. da 17 a 21)

Sezione III Regolamento elettorale

CAPITOLO V Modalità di candidatura ed espressione del voto (art. da 22 a 27)

CAPITOLO VI Requisiti dei candidati amministratori e chiusura lavori (art. da 28 a 29)

Sezione IV Disposizioni finali e transitorie

CAPITOLO VII Disposizioni finali e transitorie (artt. da 30 a 33)

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento con sede nel Comune di Trento.

SEZIONE I – REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPITOLO II

Costituzione dell'Assemblea

Articolo 2

Il consiglio direttivo convoca l'Assemblea con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto sociale. L'avviso di convocazione è anche affisso in modo visibile nella sede sociale.

L'adunanza dell'Assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile, preferibilmente compreso nell'ambito della Provincia di Trento.

Articolo 3

All'ora fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea viene dichiarata aperta verificandone i quorum con le modalità previste dall'articolo 13 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della Federazione preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dagli Associati partecipanti né dagli invitati, strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 4

All'Assemblea possono intervenire con diritto di voto gli Associati e i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'articolo 13, comma 1 dello Statuto. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto, possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le persone invitate dal Consiglio Direttivo ed il personale della Federazione, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal Presidente della Federazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

Articolo 5

L'Associato può farsi rappresentare secondo le modalità dell'articolo 13 dello Statuto.

Le deleghe degli Associati impossibilitati ad intervenire devono essere redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Federazione e vanno presentate, agli addetti alla verifica poteri. Il Presidente dell'Assemblea ne accerta la validità e ne dispone la conservazione agli atti.

Al Presidente dell'Assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri. Il Presidente dell'Assemblea decide in merito al ricorso.

Articolo 6

Non appena sono raggiunti i quorum previsti dall'art. 14 dello Statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il Presidente dell'Assemblea dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 7

Il Presidente dell'Assemblea, nominato in base all'articolo 13, comma 6 dello Statuto, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'Assemblea.

Il Presidente propone all'Assemblea, ove necessario, la nomina di due o più scrutatori.

Articolo 8

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III

Discussione

Articolo 9

Il Presidente dell'Assemblea e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 10

Il Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

Ogni Associato ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente dell'Assemblea, che stabilisce l'ordine degli interventi.

Articolo 11

Il Presidente della Federazione e/o, su suo invito, gli amministratori, rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 12

Ciascun Associato ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

Articolo 13

Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'Assemblea di stabilire il periodo di tempo a disposizione di ciascun Associato per svolgere il proprio intervento e può consentire ulteriori interventi oltre quelli previsti dall'art. 13. In prossimità della scadenza del periodo di tempo stabilito, il Presidente dell'Assemblea invita l'oratore a concludere. Diversamente, il Presidente dell'Assemblea, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 14.

Articolo 14

Al Presidente dell'Assemblea compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora l'Associato parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui l'Associato pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- d) nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

Il Presidente dell'Assemblea può disporre brevi sospensioni della seduta.

Articolo 15

Qualora uno o più Associati impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dell'Assemblea dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso l'Associato può appellarsi all'Assemblea, che delibera a maggioranza.

Articolo 16

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dell'Assemblea conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Associato, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI COMUNI

CAPITOLO IV

Votazioni

Articolo 17

Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 15. I provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 18

Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dagli Associati, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Articolo 19

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, secondo le disposizioni della Sezione III – Regolamento elettorale. L'Associato interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. L'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione degli Associati astenuti.

Articolo 20

Il Presidente dell'Assemblea può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso Presidente comunicato ed illustrato all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal Presidente all'Assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 21

Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del Presidente dell'Assemblea o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente rammenta all'Assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli Associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.

SEZIONE III – REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPITOLO V

Modalità di candidatura ed espressione del voto

Articolo 22

Premesso che l'articolo 17 dello Statuto prevede che le modalità e i termini dell'elezione del Consiglio Direttivo possono essere meglio specificati in apposito regolamento, nella presente sezione si stabilisce quanto segue.

In linea di principio la Federazione favorisce una composizione articolata del Consiglio Direttivo, che salvaguardi la rappresentanza della base sociale nella sua totalità.

Possono essere candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo i Presidenti degli Associati o i soci maggiorenni degli stessi, come risulta alla Federazione alla data dell'assemblea. Ad ogni associato è permesso una sola candidatura.

Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione II – Disposizioni comuni.

Il Presidente, tenuto conto della consuetudine vigente presso la Federazione, può raccomandare all'Assemblea, che è libera di aderirvi, l'elezione delle cariche sociali di candidati in rappresentanza degli otto comprensori bandistici (1).

1

I comprensori bandistici sono i seguenti:

Zona Valle dei Laghi comprende il Corpo Bandistico di Calavino, la Banda "Valletta dei Liberi Falchi" di Campi di Riva, la Fanfara Valle dei Laghi di Cavedine, la Banda Sociale di Cavedine, la Banda Sociale di Dro-Ceniga, la Banda Sociale di Pietramurata, il Corpo Bandistico di Riva del Garda, la Fanfara ANA di Riva del Garda, il Corpo Bandistico di Valle di Ledro, il Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano;

Zona Val di Non e Sole, comprende il Gruppo Bandistico Clesiano di Cles, il Corpo Bandistico di Coredo, il Corpo Bandistico "Sasso Rosso" di Dimaro, la Banda dei 7 Comuni di Denno, il Corpo Bandistico di Fondo, il Gruppo Strumentale di Malè, la Banda Sociale di Mezzana, il Corpo Bandistico di Ossana Vermiglio, il Corpo Bandistico "Terza Sponda" di Revò, il Corpo Bandistico del Comune di Romeno, la Banda Comunale di Tuenno, il Corpo Bandistico di Val di Pejo;

Zona Basso Trentino, comprende la Banda Sociale di Ala, la Banda Musicale Folkloristica di Folgaria, il Corpo Bandistico "Don G. Pederzini" di Lizzana, la Fanfara Alpina di Lizzana, la Banda Sociale di Mori Brentonico, la Banda Musicale "G. e F. Fontana" di Pomarolo, la Musica Cittadina "R. Zandonai" di Rovereto, il Corpo Musicale "S. Cecilia" di Volano;

Zona Fiemme e Fassa comprende la Banda Musicale Alta Val di Fassa, la Banda Sociale di Cavalese, la Banda Comunale di Moena, la Banda Sociale di Molina di Fiemme, il Corpo Bandistico

Articolo 23

Al fine di favorire l'elezione di candidati in rappresentanza degli otto comprensori bandistici, ogni tre anni dovranno essere convocate, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea generale elettiva, le preassemblee di zona che si svolgeranno presso i singoli otto comprensori bandistici, nel corso delle quali saranno raccolte le proposte di candidatura al Consiglio Direttivo con votazione segreta o, su richiesta maggioritaria, con semplice votazione per alzata di mano con prova e controprova. In tale sede potranno essere raccolte anche eventuali proposte alla candidatura di Presidente e di Revisore Legale.

A dette preassemblee parteciperà di diritto una rappresentanza del Consiglio Direttivo in carica, composta dal Presidente o suo delegato e da almeno un amministratore.

Ad ogni Associato del singolo comprensorio sarà inviata regolare convocazione. Le preassemblee saranno valide qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Le proposte di candidatura al Consiglio Direttivo emerse con il maggior voto di preferenza, una per ogni comprensorio bandistico, verranno acquisite dal Consiglio Direttivo, che avrà cura di porle in una lista di candidati da presentare all'Assemblea generale elettiva. I candidati potranno illustrare il proprio programma.

Articolo 24

Le proposte di candidatura alla carica di Presidente o di Revisore legale, nonché di eventuali altre liste o di candidatura singola per il Consiglio Direttivo dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, che ne darà conto sul sito internet della Federazione, a far data dalla convocazione dell'assemblea elettiva..

Esse potranno essere presentate anche nell'Assemblea generale elettiva, purché prima che il Presidente dichiari chiusa la discussione sull'inerte punto all'ordine del giorno.

Ciascuna lista dovrà contenere al massimo 8 (otto) candidati.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Federazione e riporta la dichiarazione sottoscritta dal candidato di possedere i requisiti previsti dalla

“Musega de Poza” di Pozza di Fassa, la Banda Civica “Ettore Bernardi” di Predazzo, la Banda Sociale “Erminio Deflorian” di Tesero, la Banda Musicale Folkloristica di Vigo di Fassa, la Banda Comunale di Ziano;

Zona Trento comprende il Corpo Bandistico di Albiano, la Banda Sociale di Aldeno, la Fanfara Alpina di Cembra, la Banda “S. Valentino” di Faver, il Corpo Musicale di Gardolo, il Corpo Bandistico di Mattarello, il Corpo Musicale Città di Trento, la Banda Sociale “Piccola Primavera” di Verla di Giovo, il Corpo Musicale di Vigo Cortesano;

Zona Valle dell’Adige comprende il Corpo Bandistico dell’Altipiano di Andalo, la Banda Musicale di Faedo, il Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis, la Banda Sociale di Lavis, la Banda Musicale di Mezzocorona, la Banda Cittadina di Mezzolombardo, “The River Boys” di Mezzolombardo, The Nautilus Band di Nave San Rocco, il Corpo Bandistico “F. Pizzini” di Roverè della Luna, la Banda Sociale di Zambana.

Zona Valli Giudicarie comprende la Banda Intercomunale del Bleggio, la Banda Comunale di Caderzone, la Banda Musicale “S. Giorgio” di Castel Condino, la Banda Sociale di Cimego, il Corpo Musicale “G. Verdi” di Condino, la Banda Musicale di Pieve di Bono, la Fanfara A.N.A. di Pieve di Bono, la Banda Comunale di Pinzolo, il Corpo Musicale “PrasBand” di Praso, la Banda Sociale di Ragoli, la Banda Sociale di Roncone, la Banda Musicale di San Lorenzo e Dorsino, la Banda Sociale di Storo, la Banda Sociale di Tione, la Banda degli Studenti Giudicariesi di Tione, il Corpo Musicale di Vigo – Darè.

Zona Valsugana, comprende il Gruppo Bandistico Folk di Baselga di Pinè, la Banda Civica di Borgo Valsugana, il Corpo Bandistico di Caldonazzo, la Banda Sociale Folkloristica Castello Tesino, la Banda Sociale di Civezzano, il Corpo Musicale Folkloristico di Fiera di Primiero, la Banda Cittadina di Levico Terme, la Banda Sociale di Pergine Valsugana, la Banda Sociale di Pieve Tesino, la Banda Civica Lagorai di Strigno, la Banda Folkloristica di Telve, il Corpo Musicale “S. Giorgio” di Vigolo Vattaro.

legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. La proposta di candidatura alla carica di revisore legale dovrà essere accompagnata da una proposta economica di incarico.

Il Consiglio Direttivo accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

Nella sala ove si svolge l'Assemblea elettiva sarà esposta a cura del Consiglio in carica una tabella ben visibile con l'elenco della o delle liste (numerata progressivamente, assegnando il numero 1 alla lista di cui all'articolo 23) e dei nominativi singoli proposti prima dell'Assemblea. Eventuali altre liste o nominativi proposti in Assemblea saranno iscritti a seguire.

In tutte le liste i nominativi proposti saranno elencati in ordine alfabetico.

Articolo 25

Le schede per l'elezione alle cariche sociali vengono predisposte dalla Federazione secondo un modello uniforme. Nell'elezioni alle cariche sociali si utilizzano schede separate per le diverse cariche; tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali l'Associato può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori Assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Il Presidente dell'Assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'Assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo in carica, raccolte le proposte di candidatura di cui all'articolo 23 e 24, predisporrà le schede per le votazioni nel seguente modo:

- una scheda riportante le candidature alla carica di Presidente;
- una scheda con l'indicazione della lista o liste di candidati presentate per la carica di componente del Consiglio Direttivo, individuate con il numero riportato sulla tabella esposta in sala, oltre ad otto linee senza nominativo per l'attribuzione del voto a candidati singoli;
- una scheda riportante le candidature per il Revisore Legale.

Articolo 27

Per l'elezione del Consiglio Direttivo è consentito esprimere il voto per la lista o in alternativa per i singoli candidati fino ad un numero massimo di 8 preferenze, scelte anche tra liste diverse.

Il voto dato alla lista equivale all'espressione della preferenza per tutti i candidati della lista.

La votazione sia per una lista che per singoli candidati rende la scheda nulla. Analogamente, qualora venga espresso un numero di preferenze superiore al consentito, la scheda è nulla.

Effettuata la votazione vengono conteggiati i voti attribuiti ai singoli candidati, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Al termine dello scrutinio risultano eletti gli 8 candidati con il numero maggiore di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano.

L'elezione del Presidente avviene sulla base di una lista di candidati tramite indicazione su apposita scheda di una sola preferenza a pena di nullità della scheda.

L'elezione del Revisore legale avviene sulla base di una lista di candidati tramite indicazione su apposita scheda di una sola preferenza a pena di nullità della scheda.

Con riferimento all'articolo 16 dello Statuto si dispone che il Vice Presidente della Federazione venga proposto fra i componenti del Consiglio Direttivo dei comprensori bandistici diversi da quello di provenienza del Presidente.

Con riferimento all'articolo 19 dello Statuto, in caso di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo della Federazione, subentra, salvo rinuncia, il primo dei non eletti che dovrà accettare la nomina mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. In caso di sua rinuncia subentra il secondo dei non eletti e così via in caso di ulteriori rinunce. In mancanza di candidati disponibili si procederà, alla prima assemblea utile, ad apposita elezione, nell'ambito della quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti. La raccolta delle candidature avverrà negli 8 giorni che precedono l'assemblea ai sensi del precedente articolo 24.

CAPITOLO VI

Requisiti dei candidati amministratori e chiusura lavori

Articolo 28

I requisiti per l'elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore legale sono previsti dagli articoli 17, 21 e 25 dello Statuto.

Articolo 29

Ultimate le votazioni, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Se l'Assemblea è ancora aperta il Presidente invita coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'Assemblea o entro i trenta giorni successivi alla stessa, ovvero entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'Assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza. Lo spoglio delle schede elettorali e la proclamazione dei risultati può avvenire anche dopo la chiusura dell'Assemblea, entro il giorno successivo, a cura dell'ufficio di presidenza

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 30

Alla prima riunione il Consiglio Direttivo neo eletto procede all'assegnazione della Rappresentanza di zona, attribuendo tale delega a ciascun consigliere in relazione agli otto comprensori bandistici.

Il Rappresentante di zona funge da collegamento tra il Consiglio Direttivo e gli associati del singolo comprensorio, provvedendo in particolare:

- a portare all'attenzione del Consiglio Direttivo le istanze, le proposte o le problematiche emerse nella propria zona comprensoriale;
- ad informare gli associati della propria zona comprensoriale in merito a talune decisioni di particolare interesse assunte dal Consiglio Direttivo;
- a convocare, ove lo ritiene necessario e in ogni caso ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento, le assemblee di zona; dette assemblee devono essere dallo stesso presiedute ed il relativo verbale deve essere trasmesso tempestivamente al Consiglio Direttivo.

Articolo 31

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Associazione.

Articolo 32

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Associazione.

Articolo 33

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dalla convocazione della prima Assemblea successiva all'approvazione dello stesso.

Trento, 8 giugno 2019